

**MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

<u>TESTO VIGENTE:</u>	<u>PROPOSTA DI MODIFICA:</u>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>ART.4– Oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)</p> <p>1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) strade del Comune di Pisa;b) aree appartenenti al demanio;c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;c) aree destinate a mercati anche attrezzati;d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della Strada. <p>2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprasuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.</p> <p>3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 4 – Oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)</p> <p>1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) strade del comune di Pisa;b) aree appartenenti al demanio;c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;c) aree destinate a mercati anche attrezzati;d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada; <p>2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel comma precedente, ivi incluse le eventuali occupazioni temporanee autorizzate in stalli per la sosta dei veicoli per finalità diverse da quest'ultima.</p> <p>3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>ART. 30 - Agevolazioni</p> <p>1. Si applica una riduzione del 30% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.</p> <p>2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore</p>	<p>ART. 30 - Agevolazioni</p> <p>1. Si applica una riduzione del 40% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile.</p> <p>2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista</p>

<p>alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 50%.</p> <p>3. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.</p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.</p> <p>5. In presenza di speciali programmi di recupero ambientale cittadino e per una durata di tempo limitata, la Giunta Comunale può approvare tariffe agevolate da applicare alle occupazioni temporanee di suolo pubblico della Categoria 12 relative alle opere edilizie oggetto di regolare autorizzazione o concessione edilizia.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 32 - Termini e le modalità per il pagamento del canone</p> <p>1. Il canone deve essere pagato mediante</p>	<p>per la specifica categoria ridotta del 50%.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, autorizzate con prescrizioni che ne limitino l'utilizzo orario nel corso della giornata, beneficiano delle seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 40% della tariffa base; - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 6.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base. <p>Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari ai pubblici esercizi, autorizzate senza alcuna prescrizione che ne limiti l'utilizzo orario nel corso della giornata, beneficiano delle seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 30% della tariffa base; - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 6.00 alle ore 20.00, riduzione del 20% della tariffa base. <p>Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena.</p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.</p> <p>5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 32 - Termini e le modalità per il pagamento del canone</p> <p>1. Il canone deve essere pagato mediante versamento:</p>
--	---

<p>versamento:</p> <p>a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;</p> <p>b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco Posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;</p> <p>c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay.</p> <p>d) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino 'CITEL', all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.</p> <p>2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.</p> <p>4. L'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 (venti) del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.</p> <p>5. Il canone se d'importo superiore a 258 euro può essere corrisposto in 4 rate nell'anno di riferimento, senza interessi e di uguale importo, avendo scadenza alla fine dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;</p> <p>b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco Posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;</p> <p>c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay.</p> <p>d) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino "CITEL", all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.</p> <p>2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.</p> <p>4. L'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.</p> <p>Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.</p> <p>5. Il canone delle concessioni permanenti, se di importo superiore ad euro 258, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, sventi scadenza nell'anno di riferimento alla fine dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.</p> <p>6. Il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a 5 mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 300.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	--